

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

**Ordinanza n. 14/2019/EL depositata in data 07/10/2019**

**RICORSO:** annullamento della deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 65/2019, con la quale è stata negata l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Caraffa di Catanzaro.

**RICORRENTE:**

Comune di Caraffa di Catanzaro, in persona del Sindaco *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro.

**QUESTIONE CONTROVERSA:** necessaria acquisizione di copia del prospetto previsto dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, par. 9.11.7, relativo al principio applicato alla programmazione finanziaria degli enti locali, introdotto dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016, in modo che venga ulteriormente documentata l'effettiva situazione finanziaria del comune ricorrente.

**Riferimenti normativi: c.g.c.:** art. 99; art. 128, c. 2; art. 129; art. 197.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Con riguardo alla denegata approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di controllo, le Sezioni riunite, prima di decidere sul merito, hanno affermato, con tale pronuncia di rito, che essendo <<**necessario acquisire ulteriore documentazione sull'effettiva situazione finanziaria del comune...occorre conoscere l'ammontare del disavanzo di amministrazione, la sua composizione e le diverse modalità di ripiano previste dalla vigente normativa e che a tal fine appare opportuno acquisire copia del prospetto previsto dall'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, par. 9.11.7, introdotto dal decreto ministeriale 4 agosto 2016...compilato anche per gli esercizi 2015 e 2016 anteriori alla sua introduzione**>>.

**ABSTRACT**

Nel fissare una nuova udienza per la continuazione del giudizio, le Sezioni riunite hanno disposto, con la prefata ordinanza istruttoria, l'acquisizione di ulteriore documentazione per certificare l'effettiva situazione finanziaria del comune ricorrente, attraverso la produzione ed il deposito, da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 40 giorni, della copia del prospetto introdotto dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 e disciplinato al paragrafo 9.11.7, relativo al principio applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, attinente ai bilanci e ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2015 al 2018, disponendo altresì d'ufficio la fissazione della nuova udienza di discussione, ai sensi degli artt. 128, 129, 197 e 99 del codice di giustizia contabile.